

Prot: 353062/RU

TAR N. 2024 - 29

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1617 DELLA COMMISSIONE DEL 6 GIUGNO 2024 CHE DISPONE LA REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI DI DIOSSIDO DI TITANIO ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma 13 /06/2024. - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 7 giugno 2024 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1617 della Commissione del 6 giugno 2024 che dispone la registrazione delle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica Popolare Cinese.

In particolare, il suddetto regolamento prevede, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune misure per registrare le importazioni di diossido di titanio, avente la formula chimica TiO₂, in qualsiasi forma, come ossidi di titanio o in pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca, avente qualsiasi tipo di dimensione delle particelle, classificato con i numeri di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 12065-65-5 e 13463-67-7, attualmente classificato con i codici NC ex 2823 00 00 e 3206 11 00 (codici TARIC 2823 00 00 10 e 2823 00 00 30) e originario della Repubblica Popolare Cinese. Tale registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dall'8 giugno 2024, data di entrata in vigore del citato regolamento.

Pertanto, entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1617 della Commissione che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.